

TRIBUNALE DI SASSARI

I Sezione Civile

Il Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale .../2019, promossa con atto di citazione regolarmente notificato

DA

S.F.S. (C.F. (...))

S.L.C. (C.F. (...))

S.A.M. (C.F. (...))

rappresentati e difesi dall'avv. ... come da procura allegata all'atto di citazione;

ATTORI

CONTRO

S.C.R. (C.F. (...))

rappresentata e difesa dagli avv.ti ..., come da procura allegata alla comparsa

e

S.R. (C.F. (...))

rappresentata e difesa dall'avv. ... come da procura allegata alla comparsa di costituzione

CONVENUTE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori F.S.S., L.C.S. e A.M.S., qualificandosi come eredi legittimi (due figli e coniuge) di P.S., nato a P. il (...) e deceduto (senza lasciare testamento) in S. il (...), hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale ... e C.S. (sorelle di P.S.) al fine di procedere alla divisione giudiziale del compendio ereditario derivante dalla successione legittima dei danti causa del de cuius P.S., ossia dei genitori di quest'ultimo, S.S., deceduto nel 2013 e M.C. deceduta nel 2016.

Tale compendio ereditario, secondo le allegazioni degli attori, sarebbe costituito da

- (1) Fabbricato ad uso abitativo ubicato a B. via N. n. 18/20 distinto al Catasto fabbricati foglio (...) particella (...) sub (...)-(...) (ex casa familiare);
- (2) Fabbricato con destinazione d'uso commerciale ubicato a B. C. U. I. n. 12 distinto al Catasto fabbricati foglio (...) particella (...) sub (...) cat. (...);
- (3) Attività commerciale G. "S.S." oggi denominata "G. S.R." con sede a B. C. U. I. n. 12;
- (4) Beni mobili e arredi contenuti nell'immobile di B. via N. n. 18/20.

Inoltre, gli attori hanno allegato che S.S. aveva donato in data 23.01.1998 a favore di R.S. l'azienda commerciale denominata "S.S." con sede in B. Corso U. 1, n. 12 (oggi denominata "G.S.R.") (donazione di azienda rispetto alla quale hanno formulato domanda di collazione degli utili maturati dalla data del decesso di S.S. all'attualità) e che quest'ultima, con scrittura privata successiva alla morte del padre, aveva riconosciuto a favore dei fratelli P. e C.R. la proprietà della predetta azienda commerciale paterna rispettivamente in ragione del 30% e del 20%, riservandosi la quota del 50%, nonché la partecipazione agli utili prodotti in ragione delle medesime quote

(presupposto in ragione del quale hanno chiesto la liquidazione degli utili di spettanza di P.S., mai percepiti).

Gli attori, infine, hanno allegato che l'immobile di B. via N. 18/20 è stato detenuto in via esclusiva dalle convenute a far data dal decesso della madre M.C. nel 2016 (chiedono pertanto la liquidazione dell'indennità di occupazione); parimenti per quanto riguarda l'immobile di B. C. U. I. n. 12, detenuto in via esclusiva da R.S., che ivi vi esercita l'attività di G..

La convenuta C.R.S. si è costituita in giudizio eccependo il via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori; nel merito ha precisato

(1) che i beni immobili facenti parte della massa da dividere sono tre (e non due come indicato in citazione):

1. appartamento sito in B., Via N. n. 18 P. T. di mq. 184 distinto al Catasto Fabbricati Foglio (...) Particella (...) sub (...) cat. A.;

2. appartamento sito in B., Via N. n. 20 1 Piano di mq. 208 distinto al Catasto Fabbricati Foglio (...) Particella (...) sub (...) cat. A.;

(...). locale sito in B. C. U. I. n. 12 di mq. 88 distinto al Catasto Fabbricati Foglio (...) Particella (...) sub (...) cat. (...);

(2) la genericità dell'indicazione dei beni mobili e arredi; in aggiunta ha specificato che i beni mobili contenuti nella casa familiare sono stati in gran parte sottratti in occasione del furto subito da S.S. e M.C. in data 17.08.2011 (v. denuncia ai Carabinieri del 18.08.2011) - i rimanenti gioielli sarebbero stati donati in vita dai nonni ai nipoti;

(3) di non aver nulla da pretendere in forza della scrittura privata (relativa al riconoscimento delle quote dell'azienda di famiglia) allegata dagli attori, che però non sarebbe stata redatta e sottoscritta dopo la morte di S.S. avvenuta in data 13.01.2013, così come affermato da parte attrice, bensì contestualmente al rogito notarile, atto di donazione, Notaio B. in A. del 23.01.1998;

(4) che non sarebbero dovuti frutti relativi agli immobili siti in B., Via N. n. 18 e 20 poiché non vi sarebbe stato in passato né vi è tutt'oggi alcun godimento esclusivo (inteso con esclusione dei

coeredi) di detti beni (ha precisato che le chiavi sono sempre state nel possesso di P.S. fin dal decesso del padre S. nel 2013);

(5) che oggetto di collazione dovrebbe essere anche l'azienda G. di P. originariamente sita in P.zza M. n. 6, acquistata da S.S. (da tale P.F.) il 1.01.1966 e poi attribuita a titolo gratuito (il 31.12.1969) a P.S., che dal 1.01.1970 ha iniziato a gestirla nel locale di proprietà della moglie sito in P.zza M. n. 12/16, azienda che oggi è intestata a "E.S.P. di S. L. C. & C. s.n.c.";

(6) che oggetto di collazione dovrebbero essere anche la donazione in denaro ricevuta da P.S. pari ad Euro 20.000,00 dalla madre nell'anno 2005 e il prestito pari a Euro 10.000,00 a lui erogato dai genitori in data 19.11.2008 (come risulta dal riconoscimento di debito prodotto) e mai restituito;

(7) che dovrebbero confluire nella massa ereditaria anche le spese sostenute dalle convenute per le onoranze funebri dei genitori, spese alle quali non aveva partecipato il fratello P., per un totale di euro 7.014,93.

La convenuta R.S. si è costituita in giudizio, eccependo il via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori; nel merito ha precisato:

(1) che i beni immobili facenti parte della massa da dividere sono tre (e non due come indicato in citazione):

1. appartamento sito in B., Via N. n. 18 P. T. di mq. 184 distinto al Catasto Fabbricati Foglio (...) Particella (...) sub (...) cat. A.;

2. appartamento sito in B., Via N. n. 20 1 Piano di mq. 208 distinto al Catasto Fabbricati Foglio (...) Particella (...) sub (...) cat. A.;

(...). locale sito in B. C. U. I. n. 12 di mq. 88 distinto al Catasto Fabbricati Foglio (...) Particella (...) sub (...) cat. (...);

(2) con riferimento all'azienda commerciale con sede in B. Corso U. I n.12 e alla relativa domanda di collazione:

- che l'azienda in oggetto era gestita nella forma di "impresa familiare" ex art. 230 bis c.c. come dichiarato da S.S., C.M. e S.R. in data 16 dicembre 1988 con atto ricevuto da notaio M.B., ove era indicata anche la ripartizione in quote tra i medesimi degli utili e delle perdite, atto modificato con atto notarile notaio P., nel 1993, allorquando M.C. cessava di far parte dell'impresa familiare e veniva stabilita una nuova ripartizione in quote tra padre (51%) e figlia (49%) degli utili e delle perdite;

- che l'azienda in oggetto le era stata ceduta (non donata) dal padre con atto del notaio B. del 23.01.1998, e che la consistenza patrimoniale di tale impresa cioè la differenza tra le attività e le passività era all'epoca di £.14.432.791, come risulta dall'allegato "A" all'atto di cui il 49% già le apparteneva, alla luce dell'atto di ripartizione di cui sopra (pertanto la collazione dovrebbe riguardare esclusivamente il 51% del valore dell'azienda, ossia £.14.432.791*51/100 (Euro.7.453,91), ossia Euro 3.802,48))

- che la cessione era avvenuta non a titolo gratuito ma con il corrispettivo del finanziamento di £.25.823.000 operato da S.R. in data 12 marzo 1997 e con l'assunzione dell'affidamento al 1 gennaio 1998 di cui si è gravata;

- che la scrittura privata cui fanno riferimento gli attori non risale a data successiva al trapasso del genitore donante, bensì fu sottoscritta in concomitanza con il rogito del (...) (indice presuntivo sarebbe l'indicazione dell'indirizzo di residenza, che all'epoca era "via T. n. 26" e l'utilizzo di identica carta bollata);

- di aver contribuito al sostentamento dell'azienda con il proprio lavoro e con apporti di capitale e finanziamenti gestionali per un totale di circa Euro.150.000,00;

- ha eccepito la prescrizione di ogni preteso diritto di credito avanzato con riferimento agli utili dell'azienda (mai pretesi dai fratelli, né P. né C.);

((...)) che nella massa ereditaria andrebbe aggiunto quanto dalla stessa speso per il mantenimento e l'assistenza degli anziani genitori, dei quali il fratello P. si era nel tempo disinteressato, nonché del costo dei lavori di manutenzione e custodia dei due appartamenti di via N..

In merito alle eccezioni e alle domande riconvenzionali, la parte attrice ha dedotto:

- che l'azienda G. di P. non è stata donata a P.S. dal padre S., ma che detta attività commerciale è sempre stata di proprietà esclusiva del predetto P., con denominazione "S.P." e sede in Piazza M. 14,

essendo stata aperta nei primi anni settanta con l'acquisto dei beni strumentali e delle licenze tramite mezzi propri, nonché con apertura di finanziamento a favore di P.S. e del coniuge A.M.S., erogato dalla banca Credito Industriale Sardo in data 12.03.1971;

- che P.S. non ha mai ricevuto in donazione somme di denaro dai genitori, salvo la quota (pari a quella delle sorelle) ricevuta dalla madre nel 2005 a seguito della vendita dell'appartamento sito in S., nella via T. n. 26;

- ha negato che P.S. avesse ottenuto in prestito dai genitori la somma di Euro 10.000,00; ha disconosciuto la sottoscrizione e il documento di riconoscimento di debito prodotto dalla controparte, ha altresì eccepito la prescrizione di tale presunto credito, non avendo mai P.S. ricevuto richieste di restituzione di somma alcuna da parte dei genitori.

La vertenza è stata istruita con le produzioni documentali delle parti (v. ordinanza del 22.03.2021 che ha rigettato le richieste di prova orale e di ordini di esibizione) ed è stata trattenuta in decisione circa la composizione della massa ereditaria e le questioni di natura preliminare sollevate dalle parti all'udienza del 23.02.2022, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

La decisione nel merito della domanda di divisione richiede sia la verifica della comproprietà dei beni di cui si chiede la divisione (essendo la titolarità del diritto dominicale in capo alle parti una condizione dell'azione di scioglimento della comunione), sia la verifica dell'integrità del contraddittorio.

Infatti, "stante il principio dell'universalità della divisione di cui all'art. 784 c.p.c. - secondo cui la divisione ereditaria e lo scioglimento di qualsiasi altra comunione deve essere richiesta nei confronti di tutti gli eredi o condomini e dei creditori oppositori se vi sono - l'esame nel merito della domanda di divisione non può prescindere dall'accertamento d'ufficio della titolarità dei beni della comunione e dalla verifica officiosa dell'integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari (ovvero creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione ex art. 1113 c.c. e art. 784 c.p.c.)" (Trib. Milano 19 luglio 2017, App. Roma 7 marzo 2012).

La prova della proprietà dei beni immobili da dividere e dell'integrità del contraddittorio richiede dunque, quale presupposto indefettibile, la produzione non solo del titolo di acquisto della proprietà, ma anche della documentazione ipocatastale (certificati storici catastali e documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni dell'ultimo ventennio), ovvero di una relazione notarile sostitutiva (attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari), che consentano di accertare l'effettiva e persistente titolarità del bene al momento della proposizione della domanda,

non potendosi escludere che il bene sia stato oggetto di atti traslativi a favore di terzi nel lasso di tempo intercorrente tra l'acquisto della proprietà del bene immobile da parte dei comproprietari e la domanda volta ad ottenere la divisione ovvero che esistano altri creditori o aventi causa dei proprietari, anch'essi potenziali litisconsorti necessari ex art. 1113 c.c. e art. 784 c.p.c.

Ebbene, con nota del 04.11.2020 la parte attrice, a riprova della propria legittimazione ad agire e dell'integrità del contraddittorio, ha depositato il Certificato notarile a firma Notaio dott.ssa M.B. del 29.10.2020, contenente ispezioni ipotecarie e visure storiche oltreché i permessi di costruire e autorizzazioni in materia edilizia del Comune di Bonorva; tale certificazione, redatta ai sensi dell'art. 567 c.p.c., attesta quanto risulta dalla Conservatoria dei RR.II. di Sassari in relazione agli immobili per cui è causa in riferimento ai titoli di provenienza e le formalità di trascrizione e di iscrizione, anche ai sensi dell'art. 1113 c.c., e in essa sono pure indicate analiticamente tutte le provenienze nel ventennio.

In particolare, dalla relazione notarile si evince che i beni immobili appartenenti alla massa ereditaria da dividere (provenienti dalla successione legittima di S.S. e C.M.) è composta da:

In Comune di Bonorva nella via N. n. 18:

A) appartamento disposto su piano seminterrato, terra, al piano seminterrato cantina, al piano terra ingresso, cinque camere, corridoio, bagno, locale di sgombero e terrazzo;

B) appartamento al piano primo con annesso ingresso al piano terra, composto da quattro camere, corridoio, soggiorno con angolo cottura, corridoio, tre terrazzi;

il tutto distinto al NCEU del Comune di Bonorva al foglio e mappali:

- (...) sub. (...) via N. n. 18 p. S1-T cat. (...) cl. (...) vani 7 sup. catastale mq 184 totale escluse aree scoperte mq 169 RC euro 433,82;

- (...) sub. (...) via N. n. 20 p.T-1 cat. (...) cl. (...) vani 7 sub. catastale totale mq 208 totale escluse aree scoperte mq 198, RC euro 433,82.

C) in Comune di Bonorva Corso Umberto n. 12: locale commerciale distinto nel NCEU al foglio (...), Mappale (...) Cat. (...) cl. (...) consistenza mq (...) superficie catstale totale mq 88 RC euro 707,65.

Quanto alle ulteriori domande volte a determinare la consistenza della massa ereditaria, valga quanto segue.

Deve essere rigettata la domanda di inclusione nella massa da dividere dei beni mobili genericamente indicati nell'atto introduttivo, in quanto, anche a fronte della denuncia dei carabinieri prodotta dalla convenuta C.S., relativa al furto in casa subito dai coniugi S.S. e C.M. nell'anno 2011, non vi è alcuna certezza circa l'esistenza e la consistenza di tali beni, il cui onere della prova ricade sugli attori.

È soggetta a collazione l'azienda attività commerciale G. "S.S." oggi denominata "G. S.R." con sede a B. C. U. I. n. 12, oggetto della donazione da parte del de cuius S.S. a favore di R.S. del 23.01.1998, con la precisazione che, come risulta dai documenti agli atti, S.S. ha donato esclusivamente la quota di società di cui poteva disporre, ossia il 51% (essendo la quota del 49% già appartenente a R.S.).

La quantificazione economica della suddetta collazione di azienda verrà svolta nel prosieguo del giudizio mediante CTU contabile, con la precisazione che il criterio di stima - da individuarsi secondo i principi di razionalità, proporzionalità e ragionevolezza e in base alla ratio della figura giuridica della collazione, finalizzata realizzare un trattamento paritario tra eredi donatari ed eredi non donatari, e alle caratteristiche proprie dell'azienda, che è un bene destinato a cambiare significativamente di valore nel tempo - sarà quello del valore "al momento della donazione" (in luogo di quella del valore "al momento della morte", previsto per i beni immobili), così - per analogia - come avviene con riferimento alle norme sul patto di famiglia.

Si consideri, infatti, che l'art. 768 quater c.c. consente di definire la liquidazione dei legittimari non assegnatari, basandosi sul valore dell'impresa al momento della conclusione del patto di famiglia, a prescindere da quel che avviene successivamente; come si desume dal comma 2, il quale stabilisce che gli assegnatari devono liquidare gli altri col pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e ss. e che quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione; la ragione pratica di questa disposizione risiede evidentemente sia nell'esigenza di realizzare un trattamento paritario ed equilibrato tra i legittimari sia nelle difficoltà derivanti dalla dinamicità dei beni d'impresa che impongono una valutazione al momento del trasferimento da non rimettere più in discussione.

Se dunque è vero che la norma sui patti di famiglia, nella parte in cui individua per le imprese trasferite ai discendenti la regola "valore al tempo della donazione", non ha natura di norma eccezionale ne segue che essa è applicabile analogicamente per colmare la lacuna esistente nel sistema delle regole volte alla determinazione del valore delle donazioni ai fini della collazione e riunione fittizia dei beni d'impresa.

La scrittura privata in cui R.S. riconosce le quote a favore dei fratelli, seppur verosimilmente concomitante alla donazione sulla base degli indici presuntivi dedotti dalle convenute, non rileva ai fini della valutazione della collazione, in quanto non è stata svolta (dalle convenute) domanda di accertamento della simulazione della donazione suddetta.

Viene rigettata la domanda di collazione degli utili dell'azienda di B. in quanto - fatta la necessaria premessa che gli utili di un'impresa sono cosa ben diversa dai frutti - la partecipazione agli utili (e alle perdite), nelle quote indicate nella predetta scrittura, riguarda un'obbligazione assunta tra i fratelli S. ed esula quindi dal thema decidendum del presente giudizio che riguarda esclusivamente la divisione di quanto in comproprietà delle parti a seguito della successione di S.S. e della di lui moglie C.M..

Non è soggetta a collazione, invece, l'azienda attività commerciale G. di P. oggi intestata a "Eredi S.P. di S.L.C. & C. s.n.c.", che secondo la prospettazione delle convenute fu oggetto di donazione indiretta da parte di S.S. a favore del figlio P..

Sul punto, se è vero che in tema di obbligo c.d. "automatico" di "collazione" è sufficiente, per il coerede che chieda la collazione "la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione" e che "incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornire la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti" (cfr. Cass. Civ. sez. II, 18.07.2005, n. 15131; Cass. Civ. sez. II 01.02.1995 n. 1159; Cass. Civ. 06.11.1986 n. 6490), nel caso concreto, pur essendo suggestiva la prospettazione delle convenute in quanto risulta dai documenti che un'azienda di Pozzomaggiore fu acquistata dal padre (da tale P.F.) il 1.01.1966, da lui gestita e avviata dal 01.01.1966 al 31.12.1969, la difesa degli attori ha smentito, anche la produzione di documenti (v. licenza commerciale G. S.P. del 1969 avente numero di registrazione diverso da quella del padre, v. contratto di mutuo e fatture di acquisto di materiali e attrezzature degli anni 1969 e 1970), che si trattasse della stessa azienda di Pozzomaggiore avviata da P.S. con mezzi propri.

Per quanto riguarda la domanda di collazione della donazione in denaro effettuata da M.C. a favore di P.S., pari a Euro 20.000,00, somma corrisposta a mezzo bonifico bancario in data 26.09.2005 con la causale "donazione acconto" (v. doc. 24 all. memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. di C.S.), la valutazione viene riservata a fase successiva all'accertamento della circostanza che analoga donazione fosse stata effettuata anche a favore di C. e R.S. (con separata ordinanza viene accolta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto del conto corrente della de cuius M.C. al fine di verificare tale verosimile prospettazione).

Non è dovuta alcuna indennità da occupazione con riferimento agli immobili di B. via N. 18/20 e Corso Umberto n. 12 in quanto questo Tribunale aderisce all'orientamento secondo il quale l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari non è di per sé idonea a produrre pregiudizio in danno degli altri (v. Cass. n. 2423/2015; il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, laddove esso non comporti acquisizione di frutti civili (es. perché locato a terzi), non produce pregiudizio in danno degli altri comproprietari, salvo che essi non dimostrino a loro volta di aver provato a godere del bene e di non averlo potuto fare in quanto impediti dagli altri coeredi); sul punto si ribadisce il rigetto delle prove orali dedotti dalle parti circa il possesso delle chiavi della casa familiare da parte di P.S., in quanto i capitoli sono formulati genericamente e non sono i i fl i i fi i d l d id

In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalle convenute, viene accertato il credito della massa di Euro 10.000,00 nei confronti di P.S. e dunque i suoi eredi, odierni attori, da ritenersi provato sulla base del documento "riconoscimento del debito" del 19.11.2008 relativo al prestito ricevuto dai genitori e mai restituito (v. doc. 14 all. comparsa di costituzione e risposta di C.S., v. anche doc. 15 all. comparsa di costituzione e risposta di C.S. a riprova del prelievo, quello stesso giorno, da parte di M.C. di euro 10.000,00); il disconoscimento operato dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. è irrituale e intempestivo, come pure l'eccezione di prescrizione (peraltro oggetto di avvenuta interruzione con la lettera di messa in mora del 20.08.2017); trattandosi di debito di valuta, vanno calcolati gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di concessione del prestito, nonché degli interessi ex art. 1284, 4 comma c.c. decorrenti dalla data di proposizione della domanda.

Quanto, inoltre, alla domanda di accertamento dei debiti sorti in conseguenza dell'apertura della successione, le convenute hanno provato di aver pagato (metà ciascuna) - per le onoranze funebri dei genitori - la somma di Euro 7.014,93 di cui: Euro 2.570,00 per S.S., come si evince dalla fattura n. (...) del 21.01.2013, rilasciata da P.S.; Euro 3.444,93 per C.M., come si evince dal documento rilasciato da P.S.; Euro 1.000,00 per il rivestimento marmoreo della tomba in Padria (v. doc 8-12 all comparsa di costituzione di R.S.); somma rispetto alla quale le convenute hanno diritto alla rifusione della quota di 1/(...) da parte degli eredi del fratello P., in forza del principio di cui all'art. 754 c.c., secondo cui gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alla propria quota ed il coerede che ha pagato oltre alla parte a lui incombente ha diritto alla ripetizione delle quote dagli altri coeredi; trattandosi di debito di valuta, vanno calcolati gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento, nonché degli interessi ex art. 1284, 4 comma c.c. decorrenti dalla data di proposizione della domanda.

Viene rigettata, infine, la domanda formulata da R.S. di condanna degli attori al pagamento delle spese di mantenimento e assistenza dei coniugi S.S. e M.C. quando erano ancora in vita e delle spese di manutenzione degli appartamenti, in quanto esulante dal thema decidendum; il valore delle migliorie ai beni immobili si calcola non in base alle spese sostenute (per le manutenzioni), ma in

relazione all'aumento di valore dei beni (Cass. 5982/1979), aspetto che verrà tenuto conto dal CTU nella valutazione dei beni nel prosieguo del procedimento di divisione.

La proposizione della presente azione di divisione equivale ad accettazione tacita dell'eredità ai fini della continuità delle trascrizioni.

Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, dispone procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria fra S.F.S., S.L.C., S.A.M. (in qualità di eredi legittimi di S.P.) e S.C.R. e S.R., risultante dalla successione di S.S. e M.C., così individuata:

- BENI IMMOBILI: appartamento disposto su piano seminterrato, terra, al piano seminterrato cantina, al piano terra ingresso, cinque camere, corridoio, bagno, locale di sgombero e terrazzo; appartamento al piano primo con annesso ingresso al piano terra, composto da quattro camere, corridoio, soggiorno con angolo cottura, corridoio, tre terrazzi; il tutto distinto al NCEU del Comune di Bonorva al foglio e mappali: - (...) sub. (...) via N. n. 18 p. S1-T cat. (...) cl. (...) vani 7 sup. catastale mq 184 totale escluse aree scoperte mq 169 RC euro 433,82; - (...) sub. (...) via N. n. 20 p.T-1 cat. (...) cl. (...) vani 7 sub. catastale totale mq 208 totale escluse aree scoperte mq 198, RC euro 433,82. In Comune di B. Corso Umberto n. 12: locale commerciale distinto nel NCEU al foglio (...), Mappale (...) Cat. (...) cl. (...) consistenza mq (...) superficie catastale totale mq 88 RC euro 707,65;

- dispone procedersi a collazione dell'azienda attività commerciale G. di B. "S.S." oggi denominata "G. S.R." con sede a B. C. U. I. n. 12, con valutazione del valore della stessa secondo i criteri indicati in parte motiva;

- accerta il diritto di credito della massa nei confronti di S.F.S., S.L.C., S.A.M. di Euro 10.000,00 in forza del riconoscimento di debito del 19.11.2008 oltre interessi come indicato in parte motiva;

- accerta il diritto di credito di C.S. e di R.S. nei confronti di S.F.S., S.L.C., S.A.M. di Euro 2.338,31 per le spese funerarie di S.S. e M.C., oltre interessi come indicato in parte motiva;

- rigetta le ulteriori domande come specificato in parte motiva.

Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio e delle operazioni divisionali mediante nomina di un consulente d'ufficio che predisporrà un piano divisionale in tre quote di pari valore.

Spese al definitivo.

Conclusione

Così deciso in Sassari il 23 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2022.